

ISTRUZIONI ICI ANNO 2010

1. Il versamento viene effettuato per l'anno in corso e non per l'anno precedente al contrario della denuncia di variazione laddove vada presentata.
2. Ogni soggetto passivo dell'imposta (proprietario, titolare di un diritto reale di uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie ed il locatario) deve fare un versamento: per esempio i coniugi contitolari dell'immobile, devono effettuare due versamenti, ciascuno per la propria quota.
3. L'importo annuale calcolato come descritto nella tabella sotto riportata va suddiviso per il numero dei soggetti passivi in relazione alla rispettiva quota.
4. L'aliquota ordinaria deliberata per l'anno è **del 5,98 per mille**. E' inoltre prevista un'aliquota del **7 per mille** limitatamente alle abitazioni sfitte vuote (non utilizzate in alcun modo dai proprietari) e per le aree fabbricabili.
5. **L'importo complessivo va arrotondato** all'euro (per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore) e può essere pagato in due rate (Acconto entro il **16 giugno** - Saldo entro il **16 dicembre**) o in unica soluzione entro il 16 giugno. **Non deve essere fatto alcun versamento per importi inferiori ai 10,00 euro.**

ATTENZIONE: VERSAMENTO SU **CONTO CORRENTE POSTALE N. 88692629** INTESTATO A: EQUITALIA NOMOS SPA – CASTIGLIONE STIVIERE–MN-ICI OPPURE UTILIZZO DEL MODELLO F24

DAL 2009 E' ESCLUSA DALL'ICI L'UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO (l'esclusione viene estesa alle sue pertinenze, limitatamente alle categorie classificate come C/2 (depositi), C/6 (autorimesse), ovvero C/7 (Tettoie chiuse o aperte) e per non più di due pertinenze per ciascuna abitazione principale – dal Testo Unico Entrate Tributarie-).¹

¹ L'esenzione è espressamente **estesa** ad alcune ipotesi di assimilazione legale all'abitazione principale e cioè:
-agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dai soci assegnatari,
-agli immobili degli Iacp regolarmente assegnati
-all'ex casa coniugale, assegnata al coniuge separato o divorziato, a condizione che il coniuge non assegnatario non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la ex casa coniugale.

NON RIENTRANO NELL'ESCUSIONE LE UNITA' IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A/1, A/8 E A/9 E LE ABITAZIONI NON LOCATE POSSEDUTE DA CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO, CHE SONO PERTANTO TENUTE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA CON L'APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE pari ad € 135,00 annui.

Modulistica, Testo Unico delle Entrate Tributarie e altre informazioni sul calcolo dell'Ici, si possono trovare sul sito del comune www.comune.castiglione.mn.it, dove, attraverso il servizio **Calcolo ICI online**, inserendo la propria posizione immobiliare, ciascun contribuente può calcolare gli importi da versare in modo ordinario oppure con ravvedimento operoso, in caso di versamento tardivo.

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER IL IN UNICA SOLUZIONE

ALTRI FABBRICATI DI CATEGORIA A,C

(ESCLUSI A/10-moltiplicatore 50, B- moltiplicatore 140 E C/1-moltiplicatore 34)

| RENDITA CATASTALE incrementata del 5% | X | 100 | = | IMPONIBILE | X | ALIQ. | : | 1000 | = | ICI ANNUA |
|---------------------------------------|---|-----|---|------------|---|-------|---|------|---|-----------|
| | X | 100 | = | | X | 5,98 | : | 1000 | = | |
| | X | 100 | = | | X | 5,98 | : | 1000 | = | |
| | X | 100 | = | | X | 5,98 | : | 1000 | = | |

| | | | |
|-----------|---|----------------|---------------------|
| ICI ANNUA | X | QUOTA POSSESSO | ICI ANNUA A PERSONA |
| | X | | |

ABITAZIONE PRINCIPALE (calcolare solo se cat. A1, A8 e A9)

| RENDITA CATASTALE Incrementata del 5% | X | 100 | = | IMPONIBILE | X | 5,98 | : | 1000 | = | ICI ANNUA |
|---------------------------------------|---|-----|---|------------|---|------|---|------|---|-----------|
| | X | 100 | = | | X | 5,98 | : | 1000 | = | |

| | | | | |
|---------------------|---|--|---|-------------------|
| ICI ANNUA A PERSONA | - | DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE DELIBERATA DAL COMUNE (€. 135,00 annui, rapportata a periodo di destinazione come abitazione principale : il numero di proprietari che vi dimorano) | = | ICI DOVUTA |
| | - | | = | |

| VERSAMENTO ANNO 2010 | ACCONTO | SALDO | TOTALE |
|---------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| AB. PRINC. | | | |
| ALTRI FABBR. | | | |
| DETRAZ. AB. PR. | | | |

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER IL IN DUE RATE

PER CHI E' TENUTO AL VERSAMENTO LA RATA DI GIUGNO E' PARI ALLA META' DELL'IMPOSTA CALCOLATA SULLA BASE DELL'ALIQUOTA E DELLE DETRAZIONE DEI DODICI MESI DELL'ANNO PRECEDENTE.

IL SALDO DA VERSARE A DICEMBRE, E' PARI ALL'IMPOSTA DOVUTA PER L'INTERO ANNO IN CORSO, DETRATTO L'ACCONTO VERSATO A GIUGNO.

DI SEGUITO SI RIPORTANO ESEMPI CONCERNENTI CASI PIU' FREQUENTI:

- 1. NON CI SONO STATE VARIAZIONI NEL POSSESSO DELL'IMMOBILE O DEGLI IMMOBILI RISPETTO ALL'ANNO 2009.**

ACCONTO GIUGNO 2010 ⇒ UGUALE ALLA META' DELL'IMPOSTA TOTALE ASSOLTA NEL 2009

SALDO DICEMBRE 2010 ⇒ E' PARI ALL'IMPOSTA DOVUTA PER L'INTERO ANNO 2010 (UTILIZZARE TABELLA PAGAMENTO DELL'ICI PER IL 2010 IN UNICA SOLUZIONE) MENO L'IMPORTO VERSATO IN ACCONTO.

- 2. IMMOBILE ACQUISTATO NEL CORSO DEL 2009.**

ACCONTO GIUGNO 2010 ⇒ E' UGUALE ALLA META' DELLA SOMMA CHE SI SAREBBE DOVUTA PAGARE NEL 2009 COME SE L'IMMOBILE FOSSE STATO POSSEDUTO PER L'INTERO ANNO (UTILIZZARE ALIQUOTE E DETRAZIONI ADOTTATE DAL COMUNE PER L'ANNO 2009)

SALDO DICEMBRE 2010 ⇒ E' PARI ALL'IMPOSTA DOVUTA PER L'INTERO ANNO 2010 (UTILIZZARE TABELLA PAGAMENTO DELL'ICI PER IL 2010 IN UNICA SOLUZIONE) MENO IMPORTO VERSATO IN ACCONTO.

3. IMMOBILE TRASFERITO NEL 2010

PAGARE L'IMPOSTA DOVUTA PER L'ANNO IN CORSO A GIUGNO SEGUENDO LA TABELLA PER IL VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE SULLA BASE DELL'ALIQUTA E DELLE DETRAZIONI DELIBERATE PER L'ANNO IN CORSO.

4. IMMOBILE ACQUISTATO NEL PRIMO SEMESTRE DEL 2010

ACCONTO GIUGNO 2010 ⇒ E' PARI ALLA META' DEL TRIBUTO CHE SI SAREBBE DOVUTO PAGARE PER I DODICI MESI DELL'ANNO PRECEDENTE (UTILIZZARE ALIQUOTE E DETRAZIONI ADOTTATE DAL COMUNE PER L'ANNO 2009)

SALDO DICEMBRE 2010 ⇒ E' PARI ALL'IMPOSTA DOVUTA PER L'INTERO ANNO 2010 (UTILIZZARE TABELLA PAGAMENTO DELL'ICI PER IL 2010 IN UNICA SOLUZIONE) MENO IMPORTO VERSATO IN ACCONTO.

PER SOTTRARSI AL PAGAMENTO DI UN ACCONTO MAGGIORE, CONGUAGLIABILE COMUNQUE CON IL VERSAMENTO A SALDO, EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELL'ICI PER TUTTO L'ANNO 2010 IN UNICA SOLUZIONE.

5. DECESSO DEL CONTRIBUENTE

A) SE L'EREDITA' SI E' DEVOLUTA NEL CORSO DEL 2009

GLI EREDI NON SONO TENUTI A LIQUIDARE L'ACCONTO A NOME DEL DEFUNTO MA IL VERSAMENTO VA EFFETTUATO DA CIASCUN EREDE PER LA PROPRIA QUOTA EREDITATA.

B) SE IL DECESSO DEL CONTRIBUENTE E' AVVENUTO NELL'ANNO 2010

ACCONTO GIUGNO 2010 ⇒ GLI EREDI VERSANO L'IMPOSTA PARI ALLA META' DELL'ICI DOVUTA DAL DEFUNTO PER L'ANNO PRECEDENTE

OPPURE ⇒ VERSARE A GIUGNO L'INTERA IMPOSTA DOVUTA DAL DEFUNTO, IN BASE ALLE ALIQUOTE, ALLE DETRAZIONI E ALLA BASE IMPONIBILE RELATIVA ALL'ANNO DELLA MORTE (UTILIZZARE TABELLA PAGAMENTO DELL'ICI PER IL 2010 IN UNICA SOLUZIONE).